REGOLAMENTO (CEE) N. 2675/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1988

recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, date le difficoltà che caratterizzano il mercato delle carni bovine, a motivo dell'incremento delle macellazioni di bovini adulti maschi, occorre accordare un aiuto all'ammasso privato di tali animali;

considerando che è necessario conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/82 (4), per quanto riguarda la concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

considerando che gli animali devono essere macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 88/288/CEE (6);

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77 (8), può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre gli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati;

considerando che, date le condizioni prevedibili del mercato, è necessario prevedere periodi d'ammasso da 4 a 8 mesi; che, per migliorare l'efficienza del sistema, occorre adottare disposizioni che consentano ai richiedenti di beneficiare di un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione;

considerando che, tenuto conto delle circostanze eccezionali che caratterizzano il mercato delle carni bovine e per incoraggiare gli operatori a ricorrere all'ammasso privato, occorre prevedere che i prodotti oggetto di un contratto di ammasso privato possano essere contemporaneamente assoggettati al regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (9); che, tenuto conto dei periodi d'ammasso contrattuale, è necessario derogare all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1981, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87 (11), per quanto concerne il periodo durante il quale i prodotti possono essere soggetti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (12); che, salvo nel caso in cui i prodotti immagazzinati siano sottoposti ad un regime che esige che siano esportati nella loro totalità, è opportuno disporre che, a determinate condizioni, un quantitativo limitato possa essere ritirato dal magazzino senza essere successivamente esportato; che occorre stabilire le modalità per il calcolo dell'aiuto e per lo svincolo della cauzione nel caso in cui l'ammassatore non abbia adempiuto a determinati obblighi;

considerando che, a fini dei necessari controlli, gli Stati membri devono prendere i provvedimenti atti a garantire che i prodotti all'ammasso possano essere identificati come carni di bovini maschi;

considerando che, affinché la Commissione possa seguire più da vicino gli effetti del regime di ammasso privato, gli Stati membri devono comunicare le necessarie informazioni;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.
(3) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.
(4) GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 18.
(5) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(6) GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 28.
(7) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.
(8) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.
(9) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(10) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.
(11) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.
(12) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

considerando che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2248/88 il Consiglio ha deciso che le misure di intervento si applichino in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio [1];

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 15 settembre 1988 al 21 ottobre 1988 possono essere presentate domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di una delle presentazioni di bovini adulti maschi definiti all'articolo 2.

Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati nell'allegato del presente regolamento per ciascuna di tali presentazioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i contratti, ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno, il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.

2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementari o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all'articolo 2, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Articolo 2

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere da a) a e) della direttiva 64/433/CEE.

2. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso esclusivamente per le carni classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 e identificate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione [2].

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

— la carcassa deve avere un peso medio pari ad almeno 220 kg,

— la mezzena deve avere un peso medio pari ad almeno 110 kg,

— sono considerati come quarti posteriori:

a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate e un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, oppure

b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 e un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg;

— sono considerati come quarti anteriori:

a) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il pancettone è attaccato al quarto anteriore, oppure

b) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 8 costole ed un massimo di 10 costole ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.

4. Le carcasse e le mezzene devono essere presentate conformemente al punto 2, lettere a) e b) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2226/78.

Articolo 3

1. Il quantitativo minimo per contratto è di 15 t, espresso in carne non disossata.

2. Il contratto può riguardare soltanto carni non disossate e una delle presentazioni di cui all'allegato.

3. Le operazioni di entrata all'ammasso devono essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del contratto.

4. Se l'operatore ritira la domanda di conclusione di un contratto, la cauzione viene incamerata.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, durante le operazioni di entrata all'ammasso il contraente può tagliare o disossare la totalità o parte di prodotti di cui all'articolo 2, a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga ammassata.

Al più tardi al momento dell'entrata all'ammasso, l'operatore indica la propria intenzione di avvalersi di tale possibilità.

2. Se il quantitativo di carni effettivamente stoccato, ammassate come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e:

[1] GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
[2] GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma viene ridotto in proporzione ;

b) inferiore al 90 % ma superiore o uguale all'80 % di questo quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato è pagato per la metà del quantitativo effettivamente stoccato ;

c) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

3. In caso di disossamento :

a) se il quantitativo effettivamente ammassato è uguale o inferiore a 67 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato ;

b) se il quantitativo effettivamente ammassato è superiore a 67 kg e inferiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma viene ridotto in proporzione.

4. I grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento non possono essere ammassati.

5. Non viene concesso alcun aiuto :

a) per il quantitativo ammassato come tale o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto, e

b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.

Articolo 5

1. Il periodo di ammasso è di almeno 4 mesi e non superiore a 8 mesi a scelta dell'ammassatore. Se il periodo di ammasso è superiore a 4 mesi l'importo dell'aiuto è maggiorato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2.

2. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e a richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20 %.

L'anticipo non può essere superiore all'importo dell'aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di 3 mesi. Se dei quantitativi sotto contratto sono esportati in conformità dell'articolo 7 del pagamento anticipato, in sede di calcolo dell'anticipo si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso di tali quantitativi.

L'anticipo viene convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto di ammasso.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1091/80, i prodotti da immagazzinare sotto contratto di ammasso privato possono essere assoggettati al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Gli Stati membri possono esigere che le due operazioni di cui al primo comma inizino contemporaneamente.

2. In tal caso, in deroga all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80, il periodo previsto da tale articolo è di 9 mesi.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora venga concluso un contratto di ammasso privato per un quantitativo costituito di più partite, immagazzinate in date diverse, può essere presentata per ogni partita una dichiarazione di pagamento distinta. La dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80 è presentata per ogni partita il giorno della sua entrata in magazzino.

Per partita s'intende il quantitativo immagazzinato in un determinato giorno.

Articolo 7

1. Dopo due mesi di ammasso contrattuale le carni immagazzinate possono essere ritirate dal magazzino totalmente o in parte, nel rispetto di un quantitativo minimo, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino :

— abbiano lasciato il territorio della Comunità ;

— abbiano raggiunto la loro destinazione nei casi di cui all'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, ovvero

— siano state depositate in un deposito di approvvigionamento in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

2. Se il periodo di 60 giorni non viene rispettato, l'importo dell'aiuto per il quantitativo interessato, calcolato in conformità dell'articolo 8, è ridotto :

— del 15 %, e

— maggiorato di un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni.

Inoltre, per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 10 e un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni viene incamerato.

3. Se, prima della scadenza del periodo minimo di ammasso contrattuale, almeno il 90 % delle carni effettivamente ammassate sotto contratto è stato esportato ai sensi del paragrafo 1, il quantitativo restante può essere ritirato dal magazzino prima della scadenza del periodo minimo di ammasso contrattuale. In caso di ritiro :

— l'aiuto è pagato soltanto per il quantitativo esportato, e

— la cauzione di cui all'articolo 10 è svincolata soltanto per il quantitativo esportato.

4. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, la prova viene fornita come in materia di restituzioni.

Articolo 8

1. In caso di applicazione dell'articolo 7, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Il periodo di ammasso scade la vigilia :

— del primo giorno di uscita dall'ammasso, o

— del giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione, qualora i prodotti non siano stati esportati.

3. L'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), non si applica per la determinazione del periodo di ammasso.

Articolo 9

1. Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 5 t di prodotto per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane all'ammasso in un magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'altra operazione di uscita dal magazzino per il quantitativo restante o parte di esso.

Se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate :

— l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 o dell'articolo 8, e

— per il quantitativo ritirato viene incamerato il 15 % della cauzione di cui all'articolo 10.

2. L'ammassatore informa l'organismo d'intervento in tempo utile prima dell'inizio delle operazioni di ritiro, specificando i quantitativi che intende ritirare.

L'organismo d'intervento può esigere che tale comunicazione venga effettuata al massimo due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni in causa.

Se questa esigenza non viene rispettata, ma una prova sufficiente della data del ritiro e dei quantitativi interessati è stata fornita all'autorità competente :

— l'importo dell'aiuto è calcolato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 o dell'articolo 8, e

— per il quantitativo interessato viene incamerato il 15 % della cauzione di cui all'articolo 10.

In tutti gli altri casi di mancato rispetto di questa esigenza :

— non viene pagato alcun aiuto per il contratto interessato, e

— per il contratto stesso, la cauzione di cui all'articolo 10 viene integralmente incamerata.

Articolo 10

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1091/80 è fissato a :

— 100 ECU/t per i contratti che riguardano carcasse o mezzene ;

— 130 ECU/t per i contratti che riguardano quarti posteriori ;

— 75 ECU/t per i contratti che riguardano quarti anteriori.

Articolo 11

Salvo caso di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto e i documenti giustificativi devono essere presentati all'autorità competente entro i 6 mesi successivi alla scadenza del periodo di ammasso contrattuale. Se i documenti giustificativi non hanno potuto essere presentati entro i termini prescritti, benché l'operatore si sia fatto parte diligente per procurarseli entro tali termini, può essere concesso un termine supplementare per la presentazione dei documenti stessi. In caso di applicazione dell'articolo 7, la prova viene fornita entro i termini previsti all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'identificazione dei prodotti di cui all'allegato mediante una stampigliatura indelebile o l'apposizione di un sigillo individuale su ogni presentazione del bovino adulto maschio interessato.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, prima del giovedì di ogni settimana, i risultati dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

ALLEGATO

Carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di bovini adulti maschi identificati in conformità dell'articolo 12

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/t per un periodo di ammasso di 4 mesi	Importo in ECU/t da detrarre o aggiungere giornalmente
a) Carcasse o mezzene fresche o refrigerate	400	1,0
b) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	520	1,0
c) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto »	510	1,0
d) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	280	0,9
e) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	290	0,9